



# COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

PROVINCIA DI PISA

VIA IV NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO

P.I. 00187490503

TEL 0565/785124 FAX 0565/784410

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.

### ANNO 2011

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE % (per mille)
1	Aliquota ordinaria	5,8 (cinquevirgolaotto)
2	Alloggi e pertinenze costituenti abitazione principale	5 (cinque)
3	Alloggi locati a cittadini residenti in Monteverdi Marittimo- destinati ad abitazione principale- con regolare contratto affitto registrato	5 (cinque)
4	Alloggi locati con regolare contratto affitto registrato, ma non destinati ad abitazione principale	5,8 (cinquevirgolaotto)
5	Alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere e similari , villaggi turistici compresi nella cat. D	7 (sette)
6	Aree edificabili	7 (sette)
7	Immobili compresi nelle categorie catastali da C1 a C6	5,8 (cinquevirgolaotto)

TERRENI AGRICOLI : ESENTI

VERSAMENTO: EQUITALIA CERIT spa  
MONTEVERDI MARITTIMO – PI - ICI  
C/C POSTALE N. 88645478

F24 ICI : IT35J0616002801000025145C00

COD. TRIBUTO

3901 – ICI per abitazione principale

3903 – ICI per le aree fabbricabili

3904 – ICI per gli altri fabbricati

Cod. comune F661

**NESSUNA MODIFICA FABBRICATI D/1  
NESSUNA AGEVOLAZIONE  
VERSAMENTO in due rate:**

**la prima entro il 16 giugno 2011  
la seconda a saldo tra il 1 ed il 16 dicembre 2011**

**Deliberazione C.C. n. 14 del 30.03.2011 - Aliquote e detrazioni  
Responsabile del Servizio : Venturi Nevio telefono diretto 0565/785124**

#### **ESTRATTO REGOLAMENTO**

**omissis**

**Sono equiparate alla abitazione principale....**

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;**
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;**
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti).**

**Omissis.....**

#### **PERTINENZE**

**1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, il magazzino, il deposito sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale, purchè sia dimostrato che sono ad esclusivo servizio della abitazione principale.**

**3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.**